

Deliberazione della Giunta Regionale 21 maggio 2013, n. 30-5827

Dipendente Sig.ra Maria Grazia Boffa; autorizzazione ad assumere incarico di consulenza tecnica a favore del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Con nota del 10 aprile 2013, la Sig.ra Maria Grazia Boffa, funzionario regionale assegnata alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e logistica ed in servizio presso l'Ufficio di Comunicazione dell'Assessore Agostino Ghiglia con contratto a tempo determinato part-time 50%, chiedeva l'autorizzazione ad assumere un incarico di collaborazione a favore del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia, nell'ambito delle attività di documentazione e ricerca, supporto redazione attività legislativa, organizzazione convegni e conferenze stampa", da effettuare dalla presente autorizzazione a fine legislatura con un impegno complessivo di circa 20 ore settimanali e fino al termine della legislatura.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissa, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2013 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro alla dipendente sopra citata non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che l'Assessore Agostino Ghiglia - Assessorato Ricerca, Innovazione, Tecnologia delle Comunicazioni, Artigianato, Commercio e Fiere, Rapporti con Società a Partecipazione Regionale - nel cui Ufficio di Comunicazione opera la Sig.ra Maria Grazia Boffa, con nota del 7 maggio 2013 ha comunicato che nulla osta alla richiesta di autorizzazione dell'incarico di cui all'oggetto;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato, altresì, atto che, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, l'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese che

saranno liquidati dal Gruppo Consiliare direttamente alla dipendente, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione regionale delle somme a tale titolo erogate;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

la dipendente Sig.ra Maria Grazia Boffa, funzionario regionale assegnata alla Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e logistica ed in servizio presso l'Ufficio di Comunicazione dell'Assessore Agostino Ghiglia, è autorizzata, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di collaborazione a favore del Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia, dalla presente autorizzazione a fine legislatura con un impegno complessivo di circa 20 ore settimanali e fino al termine della legislatura.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

L'assunzione dell'incarico di cui trattasi comporta, se previsti, il diritto a percepire i compensi, indennità o rimborsi spese. Tali compensi, indennità o rimborsi spese saranno liquidati alla dipendente direttamente dal Gruppo Consiliare, con obbligo di dare notizia all'Amministrazione Regionale delle somme a tale titolo erogate.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)